



CITTÀ
DI ANDRIA

Il Sindaco

DECRETO SINDACALE n. 760 del 30 NOV. 2016

Il Sindaco

Oggetto: Attribuzione e definizione incarichi dirigenziali ad interim ai dirigenti a tempo indeterminato. Attribuzione dell'incarico di responsabilità della gestione del Corpo di P.M. al Vice Comandante di Polizia Municipale. Conferimento al Segretario Generale di incarico di carattere gestionale.

Richiamati i propri Decreti Sindacali n. 720 del 08.01.2016, n. 722 del 26.02.2016, n. 725 del 29.04.2016, n.751 del 30.06.2016 e n.758 del 30.09.2016, con cui si assegnavano gli incarichi dirigenziali relativi alle strutture apicali dell'assetto organizzativo, con decorrenza rispettivamente fino al 28.02.2016, al 30.04.2016, al 30.06.2016, al 30.09.2016 e, da ultimo, fino alla data del 30.11.2016;

Preso atto che la prima fase di ricollocamento del personale provinciale soprannumerario risulta, dal Portale "Mobilità.gov" del Dipartimento della Funzione Pubblica, alla data, "momentaneamente disattivata", in attesa di successive comunicazioni inerenti alla riapertura dell'offerta, e che, comunque, a tutt'oggi, non risulta personale dirigenziale soprannumerario nell'ambito della Provincia di Barletta - Andria - Trani, con le competenze richieste per garantire la copertura dei posti dirigenziali vacanti;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09.04.2016, avente ad oggetto "Programmazione Triennale del fabbisogno 2016/2018 - Definizione Piano Annuale delle Assunzioni 2016. Provvedimenti";

Dato atto, in particolare, che nel menzionato atto deliberativo già si registrava l'assenza di personale dirigenziale soprannumerario, nell'alveo provinciale di riferimento, per il tramite della piattaforma informatica del Dipartimento della Funzione Pubblica, così come disciplinato dalla normativa oggi vigente relativa al processo di riordino delle province;

Considerato che appare opportuno, oltre che necessario, rivedere l'intero assetto organizzativo dell'Ente, anche in virtù del disposto normativo di cui all'art. 1, commi 219, 221 e 224, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che prevede e impone, per gli Enti Locali, la revisione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli Uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

Richiamate, in generale, le norme riguardanti gli incarichi dirigenziali della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e stabilito che, ai sensi dell'art. 1:



Il Sindaco

- comma 219: “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma”;
- comma 221: “Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;
- comma 224: “Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del



Il Sindaco

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. E' escluso altresì il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157";

- comma 234: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità'. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.*

Richiamata, a tal riguardo, la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 73/2016/PAR (confermata peraltro dalla Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 87/2016/PAR), la quale, dipanando ogni dubbio interpretativo circa l'applicabilità o meno del comma 219 della Legge n. 208/2015, anche agli Enti Locali, ha chiarito che, tanto sul piano letterale, che su quello sistematico e teleologico, la disciplina trova piena applicazione anche per gli Enti Locali, con particolare riferimento alla indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015, con la conseguente impossibilità giuridica per le pubbliche amministrazioni di assumere dirigenti pubblici, con qualsivoglia tipologia contrattuale, a prescindere dalla natura temporanea o definitiva del rapporto (compresi gli incarichi a tempo determinato *ex art.* 110 del Tuel);

Considerato che la normativa in esame impone di rivedere la struttura organizzativa interna, e che questa Amministrazione ha in atto un processo di revisione dell'intero assetto organizzativo, anche in virtù dell'indisponibilità, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della Legge n. 124/2015 (c.d. “Riforma Madia”), dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015, sancita espressamente dall'art. 1, comma 219, della Legge n. 208/2015;

Evidenziato che è ancora in atto il percorso di adozione dei decreti legislativi attuativi della Legge n. 124/2015, a completamento dell'intera riforma riguardante la Pubblica Amministrazione, sottoposta, peraltro, al vaglio di legittimità costituzionale della Consulta che, con particolare riferimento alla dirigenza pubblica, con sentenza n. 251 del



Il Sindaco

9/11/- 25/11/2016, ha sancito la illegittimità di alcuni articoli della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. Legge Madia), così come individuati nei punti 1, 2, 3 e 4 del dispositivo della predetta sentenza;

Dato atto che:

- l'Amministrazione ha proceduto con D.D. n.1937 del 01.09.2016 e per tutte le ragioni ivi riportate all'assunzione a tempo determinato per anni uno con decorrenza 01.09.2016 e sino al 31.08.2017 del sig. MAZZOTTA dott. Diego, quale vincitore, come da determinazione dirigenziale n.1862/2016, della selezione pubblica riservata ad idonei in graduatorie di concorso a tempo indeterminato per Dirigenti di area contabile, per la direzione del Settore Risorse Finanziarie;
- l'Amministrazione ha proceduto con D.D. n.1938 del 01.09.2016 e per tutte le ragioni ivi riportate all'assunzione a tempo determinato per anni uno con decorrenza 01.09.2016 e sino al 31.08.2017 del sig. PISCITELLI ing. Felice, quale vincitore, come da determinazione dirigenziale n.1861/2016, della selezione pubblica riservata ad idonei in graduatorie di concorso a tempo indeterminato per Dirigenti di area tecnica, per la direzione del Settore Sportello Unico Edilizia e del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica;
- giusto atto monocratico n.756 del 01.09.2016 si è proceduto all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato e per anni uno decorrenza dal 01.09.2016 e sino al 31.08.2017, al sig. MAZZOTTA dott. Diego per la direzione del Settore Risorse Finanziarie e al sig. PISCITELLI ing. Felice per la direzione del Settore Sportello Unico Edilizia e del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica, con contestuale revoca dell'incarico già attribuito con proprio Decreto n.751 del 30.06.2016, al Segretario Generale, dott. Giuseppe Borgia, per la direzione del Settore Sportello Unico Edilizia e del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica;

Ribadito, dunque, che l'effettiva nuova macro struttura dell'Ente andrà a regime solo a seguito della avvenuta copertura dei posti di qualifica dirigenziale, il cui iter è in corso di definizione, anche al fine di razionalizzare ulteriormente e ridistribuire le competenze attribuite ai singoli dirigenti;

Preso atto che è in fase di predisposizione la delibera di riorganizzazione del nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente e della rideterminazione della dotazione organica Dirigenziale;

Ritenuto, pertanto, in tale contesto e per le ragioni suesposte, di dover ulteriormente, in via temporanea, prorogare, sino al 31/01/2017, gli incarichi dirigenziali in scadenza alla data del 30 novembre 2016, al fine di procedere all'ultimazione dei predetti atti in corso di definizione;

Precisato, nello specifico, che per l'Ing. Santola QUACQUARELLI resta, altresì, prorogato sino al 31/01/2017, l'incarico di responsabile dei provvedimenti in materia di tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, L.R. n. 20/2009, come attribuito con disposizione prot. n. 16151 del 26.02.2014;

Dato atto del numero esiguo di dirigenti in servizio, già incaricati, tra l'altro, *ad interim* della reggenza di più settori, nelle more della definizione del nuovo Modello Organizzativo;

Dato, altresì, atto che con precedente Decreto sindacale n. 758/2016 veniva conferita la responsabilità della gestione del Corpo di P.M. del Comune di Andria, al Vice-Comandante, Ten. Col. dott. Riccardo Zingaro - Cat. D.3, in quanto in possesso della necessaria specifica professionalità, stante l'autonomia del Corpo di Polizia Municipale dalle altre strutture burocratiche dell'Ente, per la peculiarità delle funzioni del personale che vi appartiene, tale da non consentire l'attribuzione di siffatto incarico ad altro dirigente amministrativo e da legittimare l'attribuzione dell'incarico di responsabilità esclusivamente al personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato - Sez. V - con sentenza n. 2607 del 14-05-2013 e ribadito da ultimo dal Consiglio di Stato - Sez. V - con la sentenza del 16 gennaio 2015 n. 75;

Ritenuto, per le ragioni su esposte, di dover confermare, l'attribuzione dell'incarico di responsabilità della gestione del Corpo di P.M. al Vice-Comandante, Ten. Col. dott. Riccardo Zingaro, Cat. D.3;

Richiamato l'art. 1 del CCNL integrativo dei Segretari Comunali e Provinciali del 22 dicembre 2003 che contempla espressamente il conferimento al Segretario Generale di incarichi gestionali, precisando che *“occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea, e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'ente”*;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni suesposte che la posizione dirigenziale di Dirigente Responsabile del Settore Personale e Organizzazione debba essere conferita *ad interim*, in via temporanea ed eccezionale, al Segretario Generale, dott. Giuseppe BORGIA;

Considerati i requisiti di legge e regolamentari per la copertura di posti dirigenziali nel Comune di Andria;

Visti:

- gli artt. 50, comma 10 e 107 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”*;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;



Il Sindaco

- la Legge n. 208/2015, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)*”;

Visto l’art. 43 dello Statuto Comunale;

Visto l’art. 25 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

Tanto premesso ed esposto,

DISPONE

1) di conferire, in proroga, per le ragioni e motivazioni tutte in premessa esplicitate e che qui si intendono integralmente richiamate, sino al 31/01/2017, gli incarichi dirigenziali già conferiti sino al 30.11.2016, da ultimo, con Decreto n. 758 del 30.09.2016, di seguito elencati:

	Posti dirigenziali – Responsabili Settore	Incaricato
1	Personale e Organizzazione <i>ad interim</i>	Dott. Giuseppe BORGIA Segretario Generale
2	Affari Generali e Istituzionali Espropriazioni Appalti Contratti e Ufficio Casa	Dott. ssa Laura LIDDO Dirigente a tempo indeterminato
3	Gabinetto del Sindaco Staff del Sindaco e della Giunta <i>ad interim</i>	Dott.ssa Laura LIDDO Dirigente a tempo indeterminato
4	Innovazione Tecnologica, Anagrafe e Servizi Demografici <i>ad interim</i>	Dott.ssa Laura LIDDO Dirigente a tempo indeterminato
5	Sviluppo Economico e Marketing Territoriale	Dott.ssa Ottavia MATERA Dirigente a tempo indeterminato
6	Socio Sanitario e Servizi alla persona <i>ad interim</i>	Dott.ssa Ottavia MATERA Dirigente a tempo indeterminato
7	Lavori Pubblici Manutenzioni Patrimonio <i>ad interim</i>	Ing. Santola QUACQUARELLI Dirigente a tempo indeterminato
8	Ambiente e Mobilità	Ing. Santola QUACQUARELLI Dirigente a tempo indeterminato
9	Osservatorio Sicurezza	Dott.ssa Rosalba VARIO Dirigente a tempo indeterminato
10	Cultura Istruzione Turismo e Sport <i>ad interim</i>	Dott.ssa Rosalba VARIO Dirigente a tempo indeterminato



CITTÀ
DI ANDRIA

Il Sindaco

- 2) di prorogare per l'Ing. Santola QUACQUARELLI sino al 31/01/2017 l'incarico di responsabile dei provvedimenti in materia di tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 9 comma 2, L.R. n. 20/2009, come attribuito con disposizione prot. n. 0016151 del 26.02.2014;
- 3) di stabilire, per le ragioni e motivazioni tutte in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate, che la posizione dirigenziale di Dirigente Responsabile del Settore Personale ed Organizzazione debba essere conferita *ad interim*, in via temporanea ed eccezionale, al Segretario Generale, dott. Giuseppe BORGIA sino al 31/01/2017;
- 4) di conferire, in proroga, sino al 31/01/2017 al Vice Comandante, Ten. Col. dott. Riccardo Zingaro, l'incarico di responsabilità della gestione del Corpo di P.M., attribuendogli ogni funzione e competenza già affidate con precedente Decreto n. 758/2016, per i motivi esposti in narrativa;
- 5) di confermare per tutti gli incaricati il trattamento economico in godimento con i su richiamati Decreti.

Il Dirigente del Settore Personale e Organizzazione è incaricato di dare attuazione al presente provvedimento.

Si notifichi a quanti spetta.

Andria, li 30 NOV. 2016



Il Sindaco
avv. Nicola GIORGINO